

N. R.G. 892/2021 V.G.



Tribunale Ordinario di Forlì

Sezione Volontaria

Il Presidente

letta la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami depositata da MARCHI ETTORE rappresentato dall'avv. SPONGA TIZIANA, dall'avv. GNCCI FABIO e dall'avv. MICELI Walter;

ritenuto che, in relazione alla sola categoria dei controinteressati, per il numero dei destinatari la notificazione nei modi ordinari risulta sommamente difficile ma che è opportuno provvedere alla notifica nei modi ordinari ad almeno uno dei contro-interessati a scelta di parte ricorrente;

visto il parere favorevole del pubblico ministero;

ritenuto in diritto che per orientamento giurisprudenziale consolidato *“la mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione”* (Cass. sez. 2, sentenza n. 27520 del 19/12/2011; conforme, *ex multis*, Cass. sez. U, ordinanza n. 6329 del 23/04/2012) e che pertanto, stante l'abolizione del Foglio degli Annunci Legali (cd. F.A.L.), non può prescindersi, quanto alla notificazione ai controinteressati, né dal deposito presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il giudizio né dall'inserimento di un estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale, formalità alle quali, nel caso in esame, è opportuno cumulare, come richiesto dal ricorrente e consentito dall'art. 151 c.p.c., anche la pubblicazione sui siti *web* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - M.I.U.R. e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena; considerato che è onere del ricorrente, qualora siano rese note o comunque conoscibili, le generalità dei controinteressati procedere nel rispetto delle modalità previste dall'art. 150 comma 3 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass. Sez. L, sentenza n. 8558 del 06/04/2018);

P.Q.M.

visti gli artt. 150 e 151 c.p.c.; 50 disp. att. c.p.c.,

ferma la notificazione nelle forme ordinarie al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AUTORIZZA



la notificazione per pubblici proclami a tutti i controinteressati, ad eccezione di uno a scelta del ricorrente al quale la notificazione dovrà essere eseguita nelle forme ordinarie;

dispone inoltre la pubblicazione di un estratto del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e dei dati necessari per costituirsi in giudizio sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami> nonché sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena e conseguentemente ordina al titolare dei rispettivi siti di espletare tutti gli incombeni prodromici a detta pubblicazione.

Si comunichi.

Forlì, 12/05/2021

Il Presidente
dott.ssa Rossella Talia

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dell'art. 51, comma 1, lett. A), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, è conforme al medesimo esemplare informatico ed equivale dunque all'originale Bologna, 21/11/2022

~~L'AVVOCATO DELLO STATO~~
~~(FEDERICA LOHE)~~

